

postafuturodagrande

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Mod. 256 Ed. Ottobre 2024

Il presente Contratto è redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico ANIA per contratti semplici e chiari.

Posteitaliane

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

L'AREA RISERVATA ASSICURATIVA È INTERAMENTE DEDICATA A TE

**Registrati per consultare la tua posizione assicurativa ed avere accesso ai servizi online
Ovunque ti trovi, nella massima sicurezza, 24 ore su 24, 7 giorni su 7**

NON SEI REGISTRATO SU POSTE.IT

CREA UN ACCOUNT DI POSTE ED ACCEDI AI SERVIZI ONLINE

Da web

- 1) Vai sul sito postevita.it o poste-assicura.it e clicca su Privati nella sezione "Accedi alla tua area assicurativa".
- 2) Clicca su Registrati e completa il processo di registrazione per ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password) al sito poste.it.

In alternativa, puoi recarti nell'Ufficio Postale che preferisci e richiedere la registrazione al sito poste.it. In questo caso, al primo accesso con le credenziali temporanee che ti saranno fornite, ti sarà chiesto di confermare/indicare un indirizzo e-mail da utilizzare come nome utente e scegliere la password definitiva da associare al tuo account.

Da App Poste Italiane

- 1) Clicca su registrati
- 2) Procedi direttamente in App

SEI REGISTRATO SU POSTE.IT E VUOI ACCEDERE DA WEB

1) HAI L'APP POSTE ITALIANE E SEI ABILITATO AD OPERARE ONLINE CON IL 2° FATTORE DI SICUREZZA (SCA)

Per accedere alla tua Area Riservata assicurativa segui questi passaggi:

- 1) **Vai** sul sito postevita.it o poste-assicura.it, clicca su Privati nella Sezione "**Accedi alla tua area assicurativa**" ed inserisci le credenziali del sito poste.it (nome utente e password).
- 2) Ricevi la notifica in **App Poste Italiane** ed autorizza l'accesso con Codice PostelD o impronta digitale o altri sistemi di riconoscimento biometrico (se previsti ed abilitati sul dispositivo in tuo possesso).

2) NON HAI L'APP POSTE ITALIANE O NON SEI ABILITATO AD OPERARE ONLINE CON IL 2° FATTORE DI SICUREZZA (SCA)

Per accedere alla tua Area Riservata assicurativa segui questi passaggi:

- 1) **Vai** sul sito postevita.it o poste-assicura.it clicca su Privati nella Sezione "**Accedi alla tua area assicurativa**" ed inserisci le credenziali del sito poste.it (nome utente e password).
- 2) **Richiedi** tramite **SMS** il **Codice di conferma** che ti sarà inviato sul numero di telefono associato al tuo account.
- 3) Inserisci il Codice di conferma ricevuto tramite SMS per completare l'accesso.

*Al primo accesso all'Area Riservata assicurativa ti sarà richiesto di **attivare** il nuovo **account** di Poste (il tuo indirizzo e-mail diventa il tuo nuovo nome utente), se già non lo hai fatto, e **successivamente** di **recarti** all'**Ufficio Postale** che preferisci (presso la sala consulenza o lo sportello) per la **verifica** della tua **identità**. Ricorda di **portare con te un documento di identità** in corso di validità e chiedi l'identificazione sugli applicativi di Poste Italiane per l'accesso all'Area Riservata assicurativa.*

SEI REGISTRATO SU POSTE.IT E VUOI ACCEDERE DA APP POSTE ITALIANE

Scarica l'App Poste Italiane ed accedi con le credenziali di poste.it alla sezione "Assicurazioni". Ricorda che devi essere abilitato ad operare online con il 2° fattore di sicurezza - strong customer authentication (SCA).

ASSISTENZA CLIENTI



Chiamaci

Poste Vita 800.31.61.81
Poste Assicura 800.13.18.11

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa e mobile)

INDICE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1 - In cosa consiste l'assicurazione?	5
Art. 2 - Cosa prevede l'assicurazione?	6
Art. 3 - Chi si può assicurare?	7
Art. 4 - A quanto ammonta il Premio?	7
Art. 5 - Con quale frequenza si pagano i premi e per quanto tempo?	8
Art. 6 - Come si pagano i premi?	8
Art. 7 - È possibile riattivare il Contratto dopo la sospensione del versamento del Premio?	9
Art. 8 - Cosa succede se il Contratto non viene riattivato?	9
Art. 9 - Cosa succede se il Secondo Assicurato decede quando il Contratto è in forma ridotta?	10
Art. 10 - Dove si stipula il Contratto e quando comincia e finisce l'assicurazione?	10
Art. 11 - È possibile versare premi aggiuntivi? Chi può farlo?	10
Art. 12 - Quali sono i costi per il Contraente?	12
Art. 13 - Cosa succede in caso di decesso o Invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato?	12
Art. 14 - In quali casi Poste Vita non paga i premi mancanti, se il Contraente Primo Assicurato decede o subisce un'invalidità totale o permanente?	13
Art. 15 - Ci sono casi in cui il decesso del Contraente Primo Assicurato non è coperta dall'assicurazione?	14
Art. 16 - Cosa succede se il Secondo Assicurato decede prima della scadenza del Contratto?	15
Art. 17 - Cosa succede se il Contraente Primo Assicurato fa dichiarazioni inesatte o reticenti?	15
Art. 18 - Cosa succede se il Contraente non fornisce a Poste Vita le informazioni necessarie all'adeguata verifica della clientela?	16
Art. 19 - C'è una prestazione minima garantita?	16
Art. 20 - Cos'è e come funziona la Gestione Separata?	17

Art. 21 - Come si rivaluta il Premio Investito nella Gestione Separata? .	18
Art. 22 - La proposta contrattuale può essere revocata?	19
Art. 23 - Si può recedere dall'assicurazione?	20
Art. 24 - È possibile riscattare l'assicurazione?	20
Art. 25 - Cosa bisogna fare e quali documenti bisogna presentare a Poste Vita per il pagamento delle somme dovute?.....	21
Art. 26 - Quando paga Poste Vita?.....	25
Art. 27 - Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?	25
Art. 28 - Il Contratto può prevedere prestiti, essere ceduto, dato in pegno e vincolato?	25
Art. 29 - Si possono sottoscrivere più contratti Postafuturo da grande, sempre con Poste Vita?	25
Art. 30 - Le somme dovute da Poste Vita possono essere pignorate o sequestrate?	26
Art. 31 - Chi paga le tasse e le imposte che riguardano il Contratto? ..	26
Art. 32 - Qual è il foro competente e cosa si deve fare in caso di controversie tra il Contraente e Poste Vita?	26
Art. 33 - Quali norme valgono per questo Contratto?	26
DOCUMENTO DI POLIZZA	30
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE	35
GLOSSARIO	36

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

postafuturo da grande

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA RIVALUTABILE A PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contratto è disciplinato da:

- queste Condizioni di Assicurazione
- il Documento di Polizza
- le disposizioni di legge in materia.

Le parole con l'iniziale maiuscola sono spiegate nel **Glossario**.

Quando non è possibile fare diversamente le parole al maschile (per esempio assicurato o beneficiario) si intendono in "maschile sovraesteso" che assume una funzione neutra.

I rimandi ad altri articoli sono indicati dalla freccia ►.

Art. 1 - In cosa consiste l'assicurazione?

Postafuturo da grande è un'assicurazione sulla vita in forma mista a Premio annuo costante, le cui prestazioni sono collegate all'andamento della Gestione Separata Posta ValorePiù in cui vengono investiti i premi, al netto dei costi.

Lo scopo del Contratto è consentire ad una persona adulta, il Contraente definito anche Primo Assicurato, di costituire liberamente un capitale di importo predefinito per un minore di età, il Beneficiario definito anche Secondo Assicurato. Generalmente, la persona adulta Contraente è un genitore o un nonno, ma non è necessario che tra i due assicurati ci sia un vincolo di parentela.

Alla sottoscrizione del Contratto, il Contraente decide il piano di versamento dei premi annui.

Il Premio annuo è sempre dello stesso importo.

Il Contratto stabilisce, fin dalla sottoscrizione, l'importo economico garantito che il Secondo Assicurato riceverà:

- al compimento del 20° anno di età
- se i premi del piano sono stati interamente versati, anche considerando la Garanzia di Esonero Pagamento Premi ► art. 13.

Tale Garanzia prevede il pagamento del capitale anche se il Contraente decede o subisce un'Invalidità totale e permanente, nei limiti previsti ► artt. 6-7-8-13.

Art. 2 - Cosa prevede l'assicurazione?

2.1 Alla scadenza del Contratto

Alla scadenza del Contratto, se il Secondo Assicurato è in vita e tutti i premi sono stati pagati, Poste Vita paga:

- il Capitale garantito, il cui importo è stato definito in polizza alla sottoscrizione. Il capitale corrisponde almeno alla somma dei premi versati
- un ulteriore importo pari alla differenza (se positiva) tra il Capitale Assicurato maturato a tale data derivante dal rendimento al netto dei costi realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù, ed il capitale garantito
- il Premio di Diploma, se alla data di scadenza il Secondo Assicurato ha conseguito il diploma di scuola media superiore con una votazione pari almeno al 96% del massimo previsto dall'ordinamento. Il Premio di Diploma è pari a una percentuale del cumulo dei premi previsti dal piano di versamenti, in particolare:
 - 30% se la votazione è pari al 100% del massimo previsto dall'ordinamento
 - 10% se la votazione è compresa tra 96% e 99%.

La prestazione del Premio di Diploma non è pertanto dovuta nel caso in cui la votazione conseguita dal Secondo Assicurato sia inferiore al 96%,

ovvero se alla data di scadenza il Secondo Assicurato non abbia ancora conseguito il diploma di scuola media secondaria superiore.

2.2 In caso di decesso o di invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato

La garanzia Esonero Pagamento Premi interviene in caso di decesso o di Invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato ► art. 13.

Art. 3 - Chi si può assicurare?

Al momento della sottoscrizione:

- il Contraente Primo Assicurato deve avere un'età minima di 18 anni e massima di 70 anni (Età Anagrafica)
- il Secondo Assicurato deve avere un'età massima di 10 anni (Età Anagrafica) e **non può essere mai sostituito con altro soggetto.**



La copertura assicurativa è subordinata alla dichiarazione di buono stato di salute del Contraente Primo Assicurato, ovvero alla sottoscrizione dei questionari sulle attività sportive e/o dei questionari sulle professioni. Nel caso in cui la dichiarazione del buono stato di salute non permetta la contestuale emissione del Contratto, la copertura assicurativa è subordinata alla presentazione del rapporto di visita medica compilato e firmato a cura del medico curante del Contraente Primo Assicurato.

Ogni documentazione prodotta in relazione alla stipula del Contratto assicurativo rimarrà presso la Società che non avrà nessun obbligo di restituzione.

Art. 4 - A quanto ammonta il Premio?

Alla sottoscrizione è previsto il pagamento di un Premio annuo di almeno 600 euro se pagato in un'unica soluzione e di almeno 50 euro se pagato con rate mensili.

I premi annui successivi hanno tutti lo stesso importo. Il limite massimo del Premio annuo è di 6.000 euro.

Il Contraente Primo Assicurato può decidere di sospendere il versamento del Premio in qualsiasi momento. Può riprenderlo entro 6 mesi dall'ultimo pagamento senza che il Contratto si interrompa, ripristinando tutte le condizioni e le garanzie previste ► per le modalità di riattivazione art. 7.

Art. 5 - Con quale frequenza si pagano i premi e per quanto tempo?

Il Premio annuo può essere pagato in un'unica soluzione o in rate mensili. Il piano dei versamenti è di **10 anni** a partire dalla sottoscrizione del Contratto.



In ogni caso l'età massima del Contraente Primo Assicurato al termine dei pagamenti **non dovrà superare i 75 anni**, perciò **se il Contraente ha più di 65 anni**, il periodo di versamento è dato dalla differenza tra l'età massima a scadenza (75 anni) e l'età del Contraente al momento della sottoscrizione.

8/40

Art. 6 - Come si pagano i premi?

I premi possono essere pagati con addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale o con assegno circolare o bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta.

I versamenti successivi al primo devono essere effettuati con addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale.

In caso di estinzione del conto BancoPosta durante l'efficacia del presente Contratto, al fine di consentire la prosecuzione del Contratto, è consentito il versamento del Premio, oltre che con addebito sul Libretto di Risparmio Postale, anche tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all'indirizzo del Contraente.



Per i versamenti successivi al primo, il giorno della scadenza viene effettuato un unico tentativo di prelievo dal Conto BancoPosta o dal Libretto di Risparmio Postale. Se non ci sono fondi sufficienti, il pagamento non andrà a buon fine e potrà essere effettuato presso l'Ufficio Postale oppure tramite Area Riservata ► art. 7. Le scadenze successive rimangono invariate.



Se il pagamento non va a buon fine, la garanzia *Esonero Pagamento Premi* ► art. 13 si sospende dalle ore 24 del 90° giorno dopo la scadenza e le garanzie non sono operative.

Art. 7 - È possibile riattivare il Contratto dopo la sospensione del versamento del Premio?

Entro 6 mesi dalla scadenza dell'ultimo Premio annuo pagato, il Contratto può essere riattivato presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza oppure tramite Area Riservata: si ripristinano tutte le condizioni e le garanzie come se l'interruzione dei pagamenti non fosse mai avvenuta.

Per riattivare il Contratto bisogna pagare **in un'unica soluzione tutti i premi arretrati aumentati dell'1,5%**, più la rata di Premio in scadenza nei 30 giorni successivi alla riattivazione.

Il Contratto si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'intero importo. Le scadenze di pagamento successive rimangono invariate.

9/40

Art. 8 - Cosa succede se il Contratto non viene riattivato?

Se non viene riattivato entro 6 mesi, il Contratto, pur rimanendo in vigore, si definisce "in forma ridotta". In particolare, le prestazioni indicate all'art. 2 decadono e sono sostituite da:

- il Capitale garantito di importo prefissato alla sottoscrizione, ridotto in proporzione al rapporto tra il piano dei versamenti periodici effettuati e il piano inizialmente previsto
- un ulteriore importo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale maturato fino al momento della riduzione (in base ai pagamenti effettuati) - calcolato come indicato all'art. 21 - e il Capitale garantito dopo la riduzione
- il Premio di Diploma ridotto, se alla data di scadenza del Contratto il Secondo Assicurato ha conseguito il diploma di scuola media superiore con una votazione pari almeno al 96% del massimo previsto dall'ordinamento. Il Premio di Diploma è pari al:
 - 30% della somma dei premi effettivamente versati fino al momento della riduzione, se la votazione è pari al 100% del massimo previsto dall'ordinamento
 - 10% della suddetta somma, se la votazione è compresa tra 96% e 99%.

Con il Contratto ridotto è possibile fare versamenti aggiuntivi ► art. 11.

Art. 9 - Cosa succede se il Secondo Assicurato decede quando il Contratto è in forma ridotta?

Se avviene il decesso del Secondo Assicurato quando il Contratto si trova in forma ridotta e prima della scadenza, il Contratto termina e Poste Vita versa agli eredi del Secondo Assicurato il capitale maturato fino a quel momento ► art. 21.

Art. 10 - Dove si stipula il Contratto e quando comincia e finisce l'assicurazione?

Il Contratto può essere stipulato presso gli Uffici Postali abilitati, dove il Contraente sottoscrive il Documento di Polizza firmato da Poste Vita.

Il Contratto è concluso nel momento in cui la polizza viene sottoscritta dal Contraente Primo Assicurato.

L'assicurazione comincia, a condizione che sia stato versato il primo Premio annuo o la prima rata mensile di Premio, dalle ore 24 della data di decorrenza.

La scadenza è fissata in modo univoco alla data di compimento del 20-mo anno di età del Secondo Assicurato.

Art. 11 - È possibile versare premi aggiuntivi? Chi può farlo?

A partire dalla data di decorrenza del Contratto e per tutta la durata dello stesso, il Contraente Primo Assicurato può versare premi aggiuntivi di importo minimo di 250 euro e massimo di 2.500 euro ciascuno.

Questi versamenti, al netto dei costi e al lordo dei rendimenti realizzati dalla Gestione Separata ► art. 21, concorrono ad aumentare il capitale a scadenza ► art. 2.



I versamenti aggiuntivi sono possibili se il profilo del Contraente Primo Assicurato risulti adeguato secondo la normativa vigente e il servizio di consulenza adottato dall'Intermediario.



Il Contraente Primo Assicurato può versare i premi aggiuntivi anche online, dalla propria area riservata sul sito www.postevita.it, per importi minimi di 100 euro e massimi di 2.500 euro ciascuno. L'importo può essere addebitato solo sul Conto BancoPosta intestato al Contraente previa abilitazione dell'home banking BancoPosta on line.



Dopo il primo anno di Contratto, i premi unici aggiuntivi possono essere versati anche da persone fisiche diverse dal Contraente Primo Assicurato (i "Terzi"), purché da questo autorizzati al versamento con un documento di delega. La delega va consegnata all'Ufficio Postale in cui si effettueranno i versamenti, esclusivamente tramite addebito su Conto Corrente BancoPosta intestato al delegato.

I premi aggiuntivi versati da Terzi non dovranno derivare da rapporti di lavoro, di collaborazione o professionali tra gli stessi Terzi e il Contraente Primo Assicurato e/o il Secondo Assicurato.

Per assicurare la parità di trattamento di tutti gli Assicurati e l'equa partecipazione ai risultati finanziari (Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e, in ogni caso, della normativa tempo per tempo vigente), è stabilito il limite di 60.000.000 di euro come importo che può essere movimentato da un unico Contraente o più Contraenti se collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla Gestione Separata. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo devono considerarsi tutte le operazioni della medesima natura che l'unico Contraente (o più Contraenti collegati) ha effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti la data dell'operazione.

Art. 12 - Quali sono i costi per il Contraente?

Spese del Contratto

Costi sul Premio ricorrente e su ciascun versamento aggiuntivo	1,50%
--	-------

Costi per le garanzie assicurative

Per le garanzie Esonero Pagamento Premi ► art. 13 e Premio di Diploma ► art. 2, Poste Vita trattiene dal Premio annuo versato un'ulteriore percentuale che varia in funzione dell'età anagrafica del Contraente al momento della sottoscrizione e rimane fissa per tutta la durata del Contratto.

ETÀ DEL CONTRAENTE	% SUL PREMIO ANNUO VERSATO
fino a 49 anni	2,70%
50 - 59 anni	4,00%
60 - 70 anni	5,80%

12/40

Art. 13 - Cosa succede in caso di decesso o Invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato?

Con la garanzia *Esonero Pagamento Premi* ► artt. 34-40, se il Contraente Primo Assicurato decede o subisce un'Invalidità totale e permanente nel corso del Contratto, Poste Vita versa, in un'unica soluzione, nella Gestione Separata a favore del Beneficiario tutti i premi lordi ricorrenti che mancano fino alla scadenza del Contratto, purchè il Contraente sia stato fino a quel momento in regola con il pagamento dei premi (► art. 6).

I premi ricorrenti si intendono quindi tutti completamente versati - anche per il calcolo del Premio di Diploma - e il Contratto si considera pienamente e definitivamente adempiuto da parte del Contraente Primo Assicurato.

Se il Contraente Primo Assicurato decede prima della scadenza, il Secondo Assicurato, previa verifica documentale, assume il ruolo di Contraente dal giorno del decesso, a seguito di una comunicazione scritta da far pervenire, direttamente o attraverso un legale rappresentante autorizzato per legge,

per raccomandata a/r a Poste Vita S.p.A. - Liquidazioni Vita, Viale Europa 190 00144 Roma oppure tramite pec/mail a: **postevita@pec.postevita.it** (specificando nell'oggetto il nome e cognome del Contraente Primo Assicurato e codice fiscale, numero di polizza).

Anche in questo caso, previa valutazione documentale, Poste Vita ha l'obbligo di versare i premi mancanti, che in nessun caso devono essere versati dal Secondo Assicurato.

Il Secondo Assicurato mantiene i suoi diritti e la possibilità di versare premi aggiuntivi fino alla scadenza del Contratto ► art. 11.

La garanzia Esonero Pagamento Premi va attivata quando il Contraente Primo Assicurato decede o subisce un'Invalidità totale e permanente, facendone richiesta e inviando a Poste Vita la documentazione necessaria ► art. 25.

Nel caso in cui il piano di pagamento dei premi non fosse regolare, tale garanzia non verrà attivata. In tal caso, la polizza rimane in vigore in forma ridotta fino alla scadenza ma Poste Vita non versa, in un'unica soluzione, nella Gestione Separata a favore del Beneficiario tutti i premi lordi ricorrenti che mancano fino alla scadenza del contratto. Il Beneficiario Secondo Assicurato assume il ruolo di Contraente dal giorno del decesso.

13/40

Art. 14 - In quali casi Poste Vita non paga i premi mancanti, se il Contraente Primo Assicurato decede o subisce un'invalidità totale o permanente?



Poste Vita non paga i premi se la morte o l'invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato sono avvenute nei primi 6 mesi dopo la conclusione del Contratto, ma restituisce al Secondo Assicurato l'importo complessivo dei premi (ricorrenti e unici) versati fino a quel momento, annullando la polizza. È il cosiddetto "periodo di carenza", cioè il periodo tra la conclusione del Contratto e il momento in cui le garanzie diventano operative.

Fanno eccezione i casi in cui il decesso o l'invalidità sono dovuti esclusivamente e direttamente a una di queste cause, purché insorte dopo la data di Decorrenza dell'assicurazione:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico
- infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che portino alla morte o l'invalidità totale e permanente.

Inoltre, Poste Vita non paga i premi se la morte o l'invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato si verifica per cause rientranti nelle esclusioni contrattuali e quando Poste Vita riscontra una contraddizione con quanto sottoscritto dal Contraente nella dichiarazione di buono stato di salute. In tali casi, la Compagnia restituisce al Secondo Assicurato l'importo complessivo dei premi (ricorrenti e unici) versati fino a quel momento, annullando la polizza.

14/40

Art. 15 - Ci sono casi in cui il decesso del Contraente Primo Assicurato non è coperta dall'assicurazione?

Il decesso del Contraente Primo Assicurato è un rischio coperto ovunque avvenga e qualunque ne sia la causa. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto
- partecipazione attiva del Contraente Primo Assicurato a delitti dolosi
- infortuni e/o malattie dovuti/correlati all'uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto del Contraente; eventi dovuti/correlati al consumo anche occasionale di stupefacenti, di sostanze psicotrope, allucinogeni e simili e/o allo stato di ubriachezza

- partecipazione attiva del Contraente Primo Assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, a meno che derivino da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso, se il Contraente lo richiede, il rischio è coperto alle condizioni stabilite dal Ministero competente
- incidente di volo, se il Contraente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia come membro dell'equipaggio
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'inizio dell'assicurazione; dopo questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto
- professione che comporta una maggiorazione di rischio (quali le professioni che richiedono esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni; i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.) e che il Contraente non aveva indicato nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute.

Art. 16 - Cosa succede se il Secondo Assicurato decede prima della scadenza del Contratto?

Nel caso di decesso del Secondo Assicurato prima del compimento della scadenza contrattuale, Poste Vita paga agli eredi del Beneficiario Secondo Assicurato il capitale maturato fino a quel momento.

Art. 17 - Cosa succede se il Contraente Primo Assicurato fa dichiarazioni inesatte o reticenti?

Le dichiarazioni del Contraente Primo Assicurato devono essere esatte e complete.

Se sono inesatte e/o reticenti al punto che Poste Vita, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso alla sottoscrizione del Contratto o l'avrebbe dato a condizioni differenti, Poste Vita può:

- se c'è dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile):
 - comunicare al Contraente Primo Assicurato di voler annullare il Contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha saputo che la sua dichiarazione era inesatta o reticente
 - rifiutare di pagare la somma assicurata se il Sinistro si verifica prima che siano passati 3 mesi dal momento in cui lo ha saputo

- se non c'è dolo o colpa grave (art. 1893 del Codice Civile):
 - comunicare all'assicurato di voler recedere dal Contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza
- se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza sia conosciuta da Poste Vita o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto:
 - ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza fra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se Poste Vita avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 18 - Cosa succede se il Contraente non fornisce a Poste Vita le informazioni necessarie all'adeguata verifica della clientela?



L'adeguata verifica della clientela è un obbligo previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in materia di Antiriciclaggio.

16/40

Se prima di emettere la polizza, in corso di Contratto o al momento di pagare il riscatto, la liquidazione per scadenza o la prestazione assicurativa, Poste Vita non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi del Regolamento IVASS 44/2019 e della normativa tempo per tempo applicabile, dovrà astenersi dal compiere le seguenti attività:

- dare corso al Contratto
- effettuare modifiche contrattuali
- accettare versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori
- dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

Art. 19 - C'è una prestazione minima garantita?

In caso di decesso del Beneficiario Secondo Assicurato o alla scadenza del Contratto, se lo stesso è in vita, Poste Vita paga un importo almeno pari alla somma dei Premi Versati.

In caso di riscatto totale prima della scadenza, Poste Vita paga un importo almeno pari ai Premi Versati, al netto dei costi.

Art. 20 - Cos'è e come funziona la Gestione Separata?

Postafuturo da grande è collegato a Posta ValorePiù, una specifica gestione degli investimenti separata dalle altre attività di Poste Vita, che ha l'Euro come valuta di riferimento.

Le finalità della gestione, costituita con effetto 1° gennaio 2008, sono di ottimizzare, in un orizzonte temporale di medio periodo e con uno stile di gestione attivo, la redditività degli investimenti.

Lo stile gestionale mira a perseguire la sicurezza, la qualità, la liquidità degli investimenti, la stabilità dei rendimenti nel tempo e a ottimizzare il profilo di rischio rendimento del portafoglio.

La Gestione Separata investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli di debito, quote di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, ecc.) e in misura minore in altri strumenti finanziari. Gli investimenti rispettano i limiti e le condizioni stabilite dalla normativa.

Nella Gestione Separata confluiscono attività di ammontare non inferiore a quello delle Riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della Gestione Separata, cioè l'importo che Poste Vita accantona per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Il Periodo di osservazione per determinare il rendimento certificato va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il prospetto aggiornato della Composizione della Gestione Separata viene pubblicato sul sito www.postevita.it ogni sei mesi.

Per tutelare i Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la politica di investimento della Gestione Separata rispetta alcuni limiti:

Investimenti	Limiti massimi % del Patrimonio della Gestione
Titoli di debito emessi da controparti infragruppo	10%
OICR armonizzati e non armonizzati collocati o gestiti da controparti infragruppo	25%
Titoli di capitale di controparti infragruppo	5%

Alla data di redazione di queste Condizioni di Assicurazione oltre a Poste Vita gestiscono gli attivi: ANIMA SGR S.p.A., BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management France, PIMCO Europe GmbH ed Eurizon Capital SGR S.p.A., come prevede il Contratto di gestione individuale. Poste Vita può sostituire le società di gestione delegate durante il Contratto.

Alla data di redazione di queste Condizioni di Assicurazione la Società di revisione che certifica la Gestione Separata è Deloitte & Touche S.p.A., iscritta nel registro previsto dalla normativa vigente.

Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito www.postevita.it.

Art. 21 - Come si rivaluta il Premio Investito nella Gestione Separata?

Il Capitale Assicurato è il risultato della rivalutazione dei Premi Investiti nella Gestione Separata, in base al Tasso Annuo di Rendimento al netto delle Commissioni di Gestione (Tasso Annuo di Rendimento Netto).

I premi (annui o aggiuntivi), al netto dei costi e delle spese per le garanzie assicurative ► art. 12, vengono versati nella Gestione Separata Posta ValorePiù.

Il Tasso Annuo di Rendimento della Gestione Separata è calcolato ogni mese come indicato all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata. In particolare, il rendimento annuo della Gestione Separata è calcolato alla fine di ciascun mese, in riferimento al periodo dei dodici mesi precedenti.

Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il Tasso Annuo di Rendimento Netto, calcolato nel secondo mese che precede quello in cui si verifica l'evento assicurato o in cui sia richiesto il Riscatto totale del Contratto.

Qualora il Tasso Annuo di Rendimento Netto assuma valore negativo, parimenti negativa risulterà la misura annua di rivalutazione, restando in ogni caso fermi gli importi minimi garantiti da Poste Vita ► art. 19.

Il Contratto non prevede il consolidamento dei rendimenti ottenuti in base all'andamento della Gestione Separata. Pertanto, qualora il Tasso Annuo di Rendimento Netto assuma valore positivo, con conseguente rivalutazione positiva del Capitale Assicurato, il rendimento ottenuto non resta definitivamente acquisito dall'Assicurato. Conseguentemente, il Capitale Assicurato potrà successivamente sia aumentare che diminuire.



La misura annua di rivalutazione può essere negativa.

La Rivalutazione è calcolata in base al regime della capitalizzazione composta utilizzando il tasso di rendimento annuo come di seguito descritto:

- il Capitale Assicurato a ciascuna Ricorrenza annuale si rivaluta per un anno intero a partire dalla Ricorrenza annuale precedente
- il Capitale Assicurato acquisito con i premi versati (premi annui ed eventuali versamenti di Premio aggiuntivi) si rivaluta proporzionalmente al periodo di tempo trascorso tra la data di versamento e la data della prima Ricorrenza annuale successiva (metodo pro-rata temporis).

In caso di decesso dell'Assicurato o di Riscatto totale esercitato da parte del Contraente, il Capitale Assicurato si rivaluta con le modalità sopra descritte fino alla data in cui Poste Vita riceve la richiesta di Liquidazione ► art. 25. Per calcolare la rivalutazione, la data di versamento del premio annuo e di ciascun versamento aggiuntivo è quella che risulta ufficialmente a Poste Vita. In occasione di ciascuna rivalutazione, Poste Vita comunica per iscritto al Contraente il valore del Capitale Assicurato e adegua la Riserva Matematica.

Art. 22 - La proposta contrattuale può essere revocata?

Le previsioni normative relative alla revoca della proposta non trovano applicazione. Il Contraente potrà recedere dal Contratto ► art. 23.

Art. 23 - Si può recedere dall'assicurazione?

Entro 30 giorni dalla stipula del Contratto e dal versamento del Premio, il Contraente Primo Assicurato può recedere:

- inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all'art. 25, a:



Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Europa 190
00144 Roma

- presentando la comunicazione di recesso all'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta
- tramite pec a: **postevita@pec.postevita.it**

Poste Vita e il Contraente sono liberi da ogni obbligo reciproco derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, attestata dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Poste Vita rimborsa al Contraente Primo Assicurato l'intero Premio versato.

Art. 24 - È possibile riscattare l'assicurazione?

Il Contraente Primo Assicurato può esercitare il diritto di riscatto totale della somma maturata in qualsiasi momento, purché:

- sia trascorso il periodo di 30 giorni durante il quale si può recedere dall'assicurazione
- il Secondo Assicurato abbia dato il suo consenso (o, finché Minore, lo abbia dato il suo legale rappresentante autorizzato ai sensi di legge).

Il riscatto non ha alcun costo e si può richiedere:

- inviando una raccomandata a/r, con allegati i documenti indicati all'art. 25, a:



Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Europa 190
00144 Roma

- presentando la richiesta all'Ufficio Postale che ha in carico la polizza
- inoltrando la richiesta tramite la propria Area Riservata sul sito www.postevita.it.

Con il riscatto totale il Contratto finisce e non può più essere riattivato.

Art. 25 - Cosa bisogna fare e quali documenti bisogna presentare a Poste Vita per il pagamento delle somme dovute?

Per il pagamento della somma dovuta è necessario presentare la copia del codice fiscale e di un documento di identità non scaduto:

- inoltrando la richiesta tramite la propria Area Riservata accedendo dal sito www.postevita.it (per le richieste di riscatto)
- presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e fornirà adeguata assistenza per presentare la richiesta
- per raccomandata a/r a:



Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Europa 190
00144 Roma

- tramite pec a: **postevita@pec.postevita.it** (specificando nell'oggetto il nome e cognome del Contraente Primo Assicurato e codice fiscale)

Documenti da presentare e da allegare:

In caso di recesso

Il Contraente Primo Assicurato deve inviare a Poste Vita la richiesta di recesso firmata insieme alla modalità di pagamento della prestazione.

In caso di riscatto totale

Il Contraente Primo Assicurato deve inviare la richiesta di riscatto totale firmata insieme a:

- la modalità di pagamento della prestazione
- il consenso scritto del Secondo Assicurato o, se minore alla data di richiesta, di chi esercita la responsabilità genitoriale, autorizzato ai sensi di legge, tranne il caso in cui il Secondo Assicurato assume il ruolo di Contraente ► art. 13.

In caso di scadenza del Contratto

Il Secondo Assicurato deve inviare:

- la modalità di pagamento della prestazione
- il documento d'identità in corso di validità e codice fiscale
- l'autodichiarazione con indicazione del voto del Diploma. Se il voto di esame è uguale o superiore al 96% della votazione massima, copia autenticata del Diploma di scuola media superiore.

In caso di attivazione della garanzia esonero pagamento premi

In caso di **decesso del Contraente Primo Assicurato**, il Secondo Assicurato, o il suo legale rappresentante, deve inviare:

- l'indicazione della modalità di pagamento della prestazione
- il documento d'identità in corso di validità e codice fiscale del Beneficiario Secondo Assicurato e del tutore
- certificato di morte del Contraente; relazione dell'ultimo medico curante, redatta sul modulo *Relazione del medico curante sulle cause di morte dell'assicurato*, oppure una relazione medica che indica la causa di morte e la data di insorgenza della malattia che ha determinato il decesso. In alternativa è possibile inviare anche la scheda Istat che riporti l'esatta sequenza delle cause che hanno determinato il decesso
- in caso di morte violenta (Infortunio, suicidio, omicidio), con intervento dell'Autorità Giudiziaria, copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui emergono le circostanze precise del decesso
- altri documenti eventualmente richiesti per verificare se c'è effettivamente l'obbligo di pagamento e/o per individuare con esattezza chi ha diritto al pagamento.

In caso di **Invalidità totale e permanente** ► artt. 34-40, il Contraente Primo Assicurato o una persona in sua vece, deve inviare:

- dichiarazione firmata dal Contraente con il *consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/ UE (GDPR), funzionale ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative*
- indicazione della modalità di pagamento della prestazione

- documento d'identità in corso di validità e codice fiscale
- *Questionario di Invalidità Totale e Permanente - Assicurato* compilato in ogni sua parte dal Contraente o da una persona che ne fa le veci
- *Questionario di Invalidità Totale e Permanente - Medico*, compilato in ogni sua parte dal medico curante del Contraente
- documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche e/o a ricoveri successivi all'evento che ha provocato l'Invalidità permanente, che ne attesti l'evoluzione.

Se Poste Vita ne accerta il diritto, la garanzia **Esonero Pagamento Premi** parte dal giorno in cui la Compagnia riceve la documentazione.

In ogni momento Poste Vita potrebbe richiedere altri documenti rispetto a quelli sopra elencati, se fossero necessari per verificare se il Contraente è sempre invalido, o per chiedergli di sottoporsi a visita medica.

In caso di decesso del secondo assicurato

Se il Secondo Assicurato muore prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione cessa e Poste Vita paga ai suoi eredi il Capitale Assicurato maturato fino a quel momento ► art. 21.

In questo caso gli eredi devono inviare:

- la modalità di pagamento della prestazione
- certificato di morte del Secondo Assicurato
- decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, se tra gli eredi ci sono minori o incapaci, con espressa indicazione del numero di polizza
- copia di un documento identificativo e del codice fiscale di ogni erede.

Gli eredi del Secondo Assicurato devono inoltre inviare:

se il Secondo Assicurato non ha lasciato testamento:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in cui il beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità:
 - che il Secondo Assicurato è deceduto senza lasciare testamento
 - che lui stesso ha fatto ogni possibile tentativo per accertare che non ci fossero disposizioni testamentarie
 - quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire

se il Secondo Assicurato ha lasciato uno o più testamenti:

- copia autentica o estratto autentico del testamento

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in cui il beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità:
 - che lui stesso ha fatto ogni possibile tentativo per accertare che il testamento presentato è l'unico, o quale sia quello ritenuto valido, nel caso di più testamenti
 - che il testamento o i testamenti non sono stati contestati
 - che non ci sono altri beneficiari oltre a quelli indicati nella dichiarazione
 - che il testamento non contiene revoche o modifiche nella nomina dei beneficiari
 - quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire.

Ai fini della liquidazione, Poste Vita potrebbe richiedere ulteriori documenti, quale, ad esempio, l'originale di polizza.



Per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (D.lgs. n. 231/2007 in materia di Antiriciclaggio) Poste Vita potrebbe richiedere altri documenti e informazioni attraverso i canali che ritiene più adatti anche se il Beneficiario coincide con il Contraente.

Poste Vita si riserva di richiedere l'identificazione dell'avente diritto presso un Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, nel quale dovrà recarsi munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale o con le diverse modalità individuate da Poste Vita.

Qualora fosse residente all'estero, l'avente diritto è invitato a recarsi, munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale, presso il Consolato Italiano, oppure presso un Notaio, per provvedere all'autenticazione della firma oppure a identificarsi con le diverse modalità individuate da Poste Vita trasmettendone, nel primo caso, l'attestazione a:



**Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Europa 190
00144 Roma (RM)**

La Compagnia si riserva la facoltà di introdurre ulteriori modalità di richiesta delle prestazioni, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 26 - Quando paga Poste Vita?

Dal momento in cui riceve la documentazione sopra elencata completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta **entro 30 giorni**.

Se dopo questo termine Poste Vita non ha ancora pagato, deve pagare anche gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso.

La somma è accreditata sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, oppure attraverso assegno postale o bonifico su conto corrente bancario, secondo le indicazioni del Secondo Assicurato o dei soggetti che hanno diritto al pagamento.

Art. 27 - Entro quanto tempo si può richiedere la somma dovuta?

I termini di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, sono stabiliti dalla legge in 10 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano. (art. 2952 del Codice Civile).



Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro il termine di prescrizione di 10 anni, Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Art. 28 - Il Contratto può prevedere prestiti, essere ceduto, dato in pegno e vincolato?

No, a nessuno e in nessun caso.

Art. 29 - Si possono sottoscrivere più contratti Postafuturo da grande, sempre con Poste Vita?

Sì, purché i versamenti di Premio per polizze sottoscritte dallo stesso Contraente Primo Assicurato non superino l'importo complessivo di 6.000 euro l'anno.

Art. 30 - Le somme dovute da Poste Vita possono essere pignorate o sequestrate?

Le somme dovute dall'Impresa come prestazione non possono essere assoggettate ad azioni esecutive (pignoramenti), né azioni cautelari (sequestri) in base all'art. 1923, 1° comma, Codice Civile. Il divieto non si estende al sequestro penale.

Art. 31 - Chi paga le tasse e le imposte che riguardano il Contratto?

Tasse e imposte sono a carico del Contraente o dei beneficiari aventi diritto.

Art. 32 - Qual è il foro competente e cosa si deve fare in caso di controversie tra il Contraente e Poste Vita?

Per ogni controversia che riguarda questo Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o del Secondo Assicurato o dei beneficiari aventi diritto.

Il primo passo, obbligatorio, è però ricorrere alla Mediazione civile, (D.Lgs. n. 28/2010, modificato dal D.L. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

La domanda di Mediazione va presentata presso un organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente.

Solo se con la Mediazione non si riesce a risolvere la controversia è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 33 - Quali norme valgono per questo Contratto?

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non è espressamente regolato in queste Condizioni di Assicurazione valgono le norme della legge italiana in materia.

NORME CHE REGOLANO L'OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA “ESONERO PAGAMENTO PREMI PER INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE”

Art. 34 - Si intende colpito da Invalidità totale e permanente il Contraente Primo Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità di esercitare la propria professione o mestiere e ogni altro lavoro adatto alle sue attitudini e abitudini.

Art. 35 - Se l'evento invalidante accade quando il Contraente Primo Assicurato ha cessato la propria attività lavorativa ed è già in pensione, per cui il criterio di riconoscimento dell'Invalidità totale e permanente non può più essere riferito alle capacità lavorative, si utilizza il criterio di “perdita di autosufficienza” così definito:

il Contraente Primo Assicurato è riconosciuto colpito da Invalidità totale e permanente quando risulta permanentemente incapace di svolgere almeno 3 dei 4 atti “elementari” della vita quotidiana e necessita della costante assistenza di una terza persona, oppure sia affetto da grave demenza invalidante comprovata dalla diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici riconosciuti tipo MMSE, ecc.) con conseguente assoluta necessità di una assistenza costante e permanente da parte di una terza persona.

Le attività elementari della vita quotidiana sono definite come:

- *Lavarsi o mantenere una corretta igiene personale*: capacità di farsi il bagno o la doccia o lavarsi in maniera soddisfacente in altro modo. Ciò implica che l'assicurato è in grado di lavarsi dalla testa ai piedi in modo da mantenere, anche in caso di incontinenza, un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente e senza l'aiuto di una terza persona.
- *Vestirsi*: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento, compresi indumenti speciali o ausili adatti al suo tipo di disabilità senza l'assistenza di una terza persona. La capacità di allacciarsi/slacciarsi le scarpe o di indossare/togliere calze o calzini non è considerata determinante.
- *Nutrirsi*: capacità di mangiare o bere autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l'assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare

il cibo alla bocca e inghiottirlo senza l'aiuto di una terza persona.

- *Spostarsi*: capacità di alzarsi da una sedia o dal letto e viceversa o di spostarsi da una sedia al letto e viceversa anche con ausili specifici senza l'aiuto di una terza persona.

Art. 36 - Quando si verifica l'Invalidità, il Contraente Primo Assicurato, o chi per suo conto, deve informare Poste Vita con lettera raccomandata. La richiesta va accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento. Sono parte integrante di tale documentazione il Questionario di Invalidità Totale e Permanente Assicurato, compilato in ogni sua parte dall'Assicurato o da chi per suo conto e il *Questionario di Invalidità Totale e Permanente - Medico*, compilato in ogni sua parte dal suo medico curante.

Questi questionari sono consegnati all'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza e sono disponibili sul sito www.postevita.it o possono essere richiesti direttamente a Poste Vita.

Questa documentazione deve essere sempre corredata della documentazione clinica comprovante le patologie e da una dichiarazione in cui l'Assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Se questa documentazione non fosse sufficiente, Poste Vita potrebbe richiedere ulteriori attestazioni o referti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e di chiedere all'assicurato di sottoporsi a visita medica.

Art. 37 - Se Poste Vita lo richiede, il Contraente Primo Assicurato è obbligato a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da Poste Vita per gli accertamenti sul suo stato di invalidità.

Poste Vita si riserva inoltre il pieno e incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di propria fiducia.

Art. 38 - Quando il Contraente Primo Assicurato viene riconosciuto invalido è obbligato a:

- mantenere informata Poste Vita del suo luogo di residenza
- fornire le informazioni richieste per accertare se lo stato di invalidità persiste
- comunicare in ogni caso se lo stato di invalidità cessa o varia.

Poste Vita si riserva di diritto di poter accertare in ogni momento la persistenza dello stato di invalidità con medici di sua fiducia.

Art. 39 - Se Poste Vita non riconosce l'Invalidità totale e permanente oppure se accerta la cessazione dello stato di invalidità già riconosciuto, entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta il Contraente Primo Assicurato può richiedere la decisione di un Collegio Arbitrale. Per farlo, deve inviare a Poste Vita una lettera raccomandata a/r.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre medici, di cui uno nominato dal Contraente stesso, l'altro da Poste Vita mentre la scelta del terzo è fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio decide a maggioranza, entro 30 giorni, in modo amichevole e senza formalità di procedura. Se lo ritengono, gli arbitri possono svolgere qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc), senza che lo richieda una sentenza.

Ciascuna delle parti paga le spese del proprio medico e metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte che non ottiene ragione.

Art. 40 - Finché lo stato di invalidità, o la sua persistenza non viene accertato, il Contraente Primo Assicurato deve continuare o riprendere in caso di mancata persistenza il versamento del Premio, altrimenti, superati i 6 mesi di mancato versamento, si passa al Contratto in forma ridotta ► art. 8.

Accertato lo stato di invalidità o la sua persistenza, Poste Vita restituisce al Contraente Primo Assicurato i premi versati e scaduti dopo la data di denuncia dell'invalidità o la data in cui Poste Vita ha comunicato la cessazione dell'Invalidità permanente, aumentati degli interessi legali per il periodo tra le scadenze e la data di restituzione.

PRESTAZIONI:

Capitale minimo garantito alla scadenza contrattuale:

Capitale aggiuntivo garantito per esito esame di stato scuola media superiore:

Euro se votazione almeno uguale al 96% ma inferiore al 100% del massimo previsto dall'ordinamento scolastico in vigore, altrimenti

Euro se votazione uguale al 100% del massimo, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione (mod. 256 Ed. Ottobre 2024).

PREMIO:

La polizza prevede un piano di versamenti, ciascuno di Euroche saranno versati con periodicità

Al perfezionamento del presente contratto il Contraente Primo Assicurato versa Euro

Premio aggiuntivo iniziale (eventuale) Euro

DURATA PAGAMENTO DEL PIANO DI PREMI ANNUI:

10 anni a partire dalla data di perfezionamento ovvero, se inferiore, fino al compimento del 75-mo anno di età del Contraente Primo Assicurato.

COSTO DI TUTTE LE GARANZIE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO:

Euro per ogni rata di premio.

Decorrenza ore 24 del/...../..... Data Scadenza il giorno del 20-mo anno di età del Beneficiario Secondo Assicurato.

PERIODICITÀ E MEZZI DI VERSAMENTO DEL PREMIO:

Il versamento del premio iniziale ed i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati esclusivamente tramite: addebito su Conto BancoPosta, addebito su Libretto di Risparmio Postale, assegno circolare o assegno bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta. I versamenti aggiuntivi on line possono essere effettuati esclusivamente tramite addebito su Conto BancoPosta on line. I versamenti successivi al primo, previsti dal piano dei pagamenti, devono essere effettuati mediante addebito sul Conto Bancoposta o sul Libretto di Risparmio Postale. In caso di contratto sottoscritto al di fuori dei locali dell'intermediario non è previsto il pagamento tramite Libretto di Risparmio Postale o il versamento tramite assegno circolare o bancario.

Polizza di Assicurazione sulla vita Nr

Il Contraente dichiara di approvare espressamente, anche ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 14 "In quali casi Poste Vita non paga i premi mancanti, se il Contraente Primo Assicurato muore o subisce un'invalidità totale o permanente?"; Art. 15 "Ci sono casi in cui la morte del Contraente Primo Assicurato non è coperta dall'assicurazione?"; Art. 17 "Cosa succede se il Contraente Primo Assicurato fa dichiarazioni inesatte o reticenti?"; Art. 28 " Il contratto può prevedere prestiti, essere ceduto, dato in pegno e vincolato?"; Art. 32 "Qual è il foro competente e cosa si deve fare in caso di controversie tra il Contraente e Poste Vita?".

Il Contraente Primo Assicurato
(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

.....
(Firma)

AVVERTENZE:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione
- b) prima della sottoscrizione del questionario "Dichiarazione di buono stato di salute" l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nello stesso
- c) anche nei casi non espressamente previsti da Poste Vita S.p.A., l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, a proprie spese.

CLAUSOLA DI RECESSO:

Il Contraente può recedere entro 30 giorni dal perfezionamento del presente Contratto, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Poste Vita S.p.A. Poste Vita S.p.A. rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, il premio corrisposto diminuito delle eventuali spese sostenute per l'emissione del Contratto, nella misura e con le modalità indicate nel Set Informativo.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE:

Il Contraente Primo Assicurato presta liberamente il consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute per le finalità assicurative indicate nell'Informativa (ex Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)) e funzionali alla gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il Contraente Primo Assicurato

.....
(Firma)

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE:

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e preso visione del **set Informativo** comprensivo del: Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), DIP aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione, Documento di Polizza, Glossario, Dichiarazione di Buono Stato di Salute. Dichiara, inoltre, di aver preso visione e di aver ricevuto (nei casi previsti dalla normativa vigente) l'informativa sul distributore, nonché le informazioni sulla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Detti documenti formano parte integrante del presente Contratto.

Il Contraente Primo Assicurato
(o del Rappresentante Legale, nei casi previsti)

.....
(Firma)

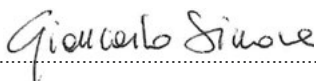
**Il Contraente
Primo Assicurato**
(Firma)

**Il Legale Rappresentante/ Tutore del Secondo
Assicurato/ Beneficiario a scadenza**
(Firma)

**L'Addetto
all'intermediazione
Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta**

.....
(o del Rappresentante Legale,
nei casi previsti)

Poste Vita S.p.A.

.....


Giancarlo Simone
Rappresentante di Poste Vita S.p.A.
in virtù di Procura Speciale

Polizza emessa in il / /

Polizza di Assicurazione sulla vita Nr

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI E/O PROMOZIONALI

Preso atto di quanto descritto nell'informativa (ex Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)) consegnata preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto di polizza, il contraente esprime liberamente, il proprio consenso in merito alle finalità del trattamento di seguito riportate.

Il suddetto consenso al trattamento dei dati personali rilasciati dal contraente, è facoltativo ed un eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto sul regolare svolgimento delle prestazioni legate ai contratti stipulati con il Gruppo Assicurativo Poste Vita:

1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l'offerta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Assicurativo Poste Vita e/o di Poste Italiane e/o delle società del Gruppo Poste Italiane - mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms, Mms o di altro tipo oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste diversi da quelli postali, e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;

☐ acconsento

☐ non acconsento

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l'offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, oltreché mediante altri canali come ad esempio le aree riservate dei siti di Poste e/o del Gruppo Poste e/o i canali social di Poste - e inoltre, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte anche alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;

☐ acconsento

☐ non acconsento

3. per svolgere attività di profilazione consistente nell'individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;

☐ acconsento

☐ non acconsento

4. per comunicare i dati di profilazione dell'Interessato alle società del Gruppo Poste Italiane e consentire a queste ultime di conoscerne preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti nel Gruppo Poste Italiane e soddisfare le esigenze dell'Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati di cui al punto 1.

☐ acconsento

☐ non acconsento

Luogo e data

Il Contraente
(Firma)

..... il/...../.....

.....

DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE

Le risposte del presente questionario sono obbligatorie Rispondere SI o NO ad ogni domanda. (In caso di mancata compilazione vale quanto disposto dall'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione)

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Peso kg Altezza cm

1. La sua pressione arteriosa è superiore a 140/90 ☐ SI - ☐ NO

2. Beneficia di esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare oppure ha fatto richiesta per ottenerla? ☐ SI - ☐ NO

3. Le viene o Le è stata riconosciuta una pensione di invalidità superiore o uguale al 10% oppure ha già fatto richiesta per la pensione di invalidità? ☐ SI - ☐ NO

4. È stato ricoverato, negli ultimi 5 anni, almeno 5 giorni consecutive per un motivo diverso da appendicectomia, varicectomia o emorroidectomia? ☐ SI - ☐ NO

5. È stato sottoposto negli ultimi 5 anni a terapie di durata superiore a 3 settimane per affezioni diverse da malattie tiroide, menopausa, ipercolesterolemia o ipertensione? ☐ SI - ☐ NO

6. Deve sottoporsi a breve ad analisi cliniche, ad un trattamento farmacologico, ad un intervento chirurgico o essere ricoverato in ospedale? ☐ SI - ☐ NO

7. Sta soffrendo o ha sofferto di patologia: ☐ SI - ☐ NO
- neurologica (Alzheimer, Parkinson, sclerosi, paralisi, ...) ☐ SI - ☐ NO
- cardiovascolare (incidente cardiovascolare, infarto, malattie delle arterie, ...) ☐ SI - ☐ NO
- tumore maligno o cancro ☐ SI - ☐ NO
- malattia cronica (respiratoria, artrite) ☐ SI - ☐ NO
- malattie alla spina dorsale ☐ SI - ☐ NO

8. **Dichiara di essere esposto a rischi particolari nell'esercizio della propria professione** (quali le professioni che comportino esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.); ☐ SI - ☐ NO

In caso di risposta positiva, specificare l'attività professionale esercitata

9. **Dichiara di praticare sport attività sportiva che comporti una maggiorazione di rischio** (quale pilotaggio aereo, elicottero parapendio deltaplano, paracadutismo, alpinismo, nuoto subacqueo, motonautica motorismo, pugilato ed attività analoghe); ☐ SI - ☐ NO

In caso di risposta positiva, specificare lo/gli sport pericoloso/ praticato/i.....

Il sottoscritto Assicurando con l'apposizione della firma in calce:

- dichiara, ai sensi degli Artt. 1892-1893 del C.C., che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel presente questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento influente sulla valutazione del rischio. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni che giudicherà necessarie.
- dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato, nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali l'Assicuratore credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, acconsentendo, in particolare, che tali informazioni siano dall'Assicuratore stesso comunicate ad altre persone o Enti, nei limiti delle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Luogo data/...../.....

Contraente Primo Assicurato

.....
(Firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SALUTE:

Il Contraente primo assicurato presta liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della fase pre-contrattuale e di post vendita per le finalità funzionali alla gestione ed esecuzione del contratto assicurativo come meglio descritte nell'informativa ex Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR).

Contraente Primo Assicurato

.....
(Firma)

GLOSSARIO

Appendice: documento che è parte integrante del Contratto, emesso insieme o dopo il Contratto per modificare il Contratto stesso, come concordato tra Poste Vita e il Contraente.

Beneficiario Secondo Assicurato: il minore designato in polizza dal Contraente Primo Assicurato, che riceve a scadenza una prestazione prestabilita, sia in caso di vita sia in caso di decesso o Invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato.

Capitale Assicurato: il Premio Investito nella Gestione Separata rivalutato periodicamente, secondo il metodo della capitalizzazione composta, in funzione dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata, al netto dei costi sul Premio trattenuti da Poste Vita.

Compagnia: Poste Vita S.p.A.

Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Contraente Primo Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi della sua vita.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale Poste Vita, a fronte del versamento del Premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento della vita dell'Assicurato.

Contratto: il presente Contratto di assicurazione sulla vita in forma mista, a premio annuo costante, con rivalutazione annuale del capitale investito in base al rendimento della Gestione Separata.

Costi sui premi: la parte del Premio Versato trattenuta da Poste Vita per far fronte alle spese che incidono sul Contratto.

Decorrenza: data a partire dalla quale il Contratto diventa efficace, a condizione che sia stato pagato il Premio, come indicata nel Documento di Polizza alla voce "Decorrenza".

Diritto di Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Diritto proprio (del Beneficiario): diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Documento di Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di assicurazione.

Documento unico di rendicontazione (o Documento Unico): riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

Durata contrattuale: periodo di validità del Contratto a partire dalla data di Decorrenza.

Esonero Pagamento Premi: qualora nel corso della durata del Contratto si verifica la morte o l'invalidità totale e permanente del Contraente Primo Assicurato, la Compagnia verserà, in un'unica soluzione, nella Gestione Separata a favore del Beneficiario Secondo Assicurato tutti i premi lordi ricorrenti mancanti fino alla data prevista di fine pagamento premi.

Età anagrafica: per età anagrafica si intende l'età di una persona espressa in anni, mesi e giorni a partire dalla sua data di nascita.

Gestione Separata: portafoglio di investimenti, denominato "Posta ValorePiù", appositamente creato da Poste Vita, e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività. Vi confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili (Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni). Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata (in funzione dell'applicazione dell'aliquota di retrocessione e/o delle commissioni di gestione e/o del rendimento trattenuto) deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità totale e permanente.

Infortunio stradale: infortunio conseguente ad incidente stradale su strade di uso pubblico o su aree anche private.

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di offerta di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a questa attività. Per questo Contratto è Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta.

Invalidità totale e permanente: si intende colpito da Invalidità totale e permanente il Contraente Primo Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere.

IVASS (già ISVAP): l'Autorità incaricata di vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione. A partire dal 1° gennaio 2013 L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - www.ivass.it) è subentrato in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.

Liquidazione: pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Mediazione: è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere una controversia, sia per formulare una proposta di risoluzione.

Perfezionamento del Contratto: momento in cui avviene il versamento del Premio pattuito e la sottoscrizione del Contratto da parte del Contraente.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il Contratto è efficace e le garanzie operanti.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Polizza (forma) mista: Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso del Secondo Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Poste Vita S.p.A.: l'Impresa di Assicurazione, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Poste Vita e facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane, che emette il Contratto.

Premio: l'importo che il Contraente versa a Poste Vita per il Perfezionamento del Contratto assicurativo. Il Premio versato, al netto dei costi, viene investito nella Gestione Separata Posta ValorePiù e viene rivalutato ogni anno in base ai suoi risultati.

Premio di Diploma: l'importo che il Beneficiario Secondo Assicurato riceve a scadenza del Contratto in caso abbia conseguito il diploma di scuola media superiore con un voto pari almeno al 96% della votazione massima come prevista dalla normativa vigente.

Prescrizione: estinzione del diritto alla liquidazione della prestazione perché non esercitato entro il termine di 10 anni stabilito dalla legge (art. 2952 del Codice Civile).

Ricorrenza annuale: ogni anniversario della data di Decorrenza del Contratto.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita nelle condizioni contrattuali.

Rivalutazione annuale: rivalutazione del Capitale Assicurato, in funzione del rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto.

Secondo Assicurato: vedi Beneficiario Secondo Assicurato.

Set Informativo: l'insieme della documentazione informativa predisposta e consegnata unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto e pubblicata sul sito internet della Compagnia, composto da:

- KID (Documento informativo per i prodotti d'investimento contenente le Informazioni Chiave)
- DIP Aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi)

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario
- Documento di Polizza
- Dichiarazione di Buono Stato di Salute.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Società (di Assicurazione): Poste Vita S.p.A., società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Società di revisione: società diversa dalla Società di Assicurazione, selezionata nell'ambito di un apposito Albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Terzi: persone diverse dal Contraente Primo Assicurato e dal Beneficiario Secondo Assicurato, non legate a loro da rapporti di lavoro, di collaborazione o professionali.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **postevita.it** nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo oppure scrivici sul profilo **Facebook** Poste Italiane



Chiamaci

Poste Vita **800.316.181**

(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)



Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa 190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203
• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it • Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638
• Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.